# TRIBOO

**Regolamento di Internal Dealing** 



Regolamento di Internal Dealing

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017

### **Indice:**

- Premessa
- Definizioni
- Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti

Allegati: A e B

#### **PREMESSA**

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 19 del Regolamento n. 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR");
- del Regolamento delegato 522/2016/UE della Commissione riguardo l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- del Regolamento di esecuzione 523/2016/UE della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- dell'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- degli artt. da 152-sexies a 152-octies del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");
- della delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017;
- delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, cui la Società aderisce, che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomanda l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., nella riunione del 26 luglio 2017 ha approvato il presente "Regolamento Internal Dealing" (di seguito "Regolamento" o "Procedura") e nel corso della medesima riunione l'Amministratore Delegato della Società, Giulio Corno, è stato autorizzato ad apportare al presente Regolamento le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento MAR, dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.

#### **DEFINIZIONI**

Amministratore Delegato Ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

Azioni

Le azioni ordinarie della Società.

**Closed Period** 

Il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, nel quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del periodo di chiusura. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il periodo di chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, in quanto, come chiarito dall'ESMA in un Q&A del 13 luglio 2016, i Soggetti Rilevanti di cui ai punti a) e b) della relativa definizione avrebbero un contenuto informativo maggiore rispetto al momento della comunicazione al pubblico dei risultati definitivi. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti sia vietato o limitato il compimento di tutte o alcune Operazioni (come infra definite), per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui supra.

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Data di Esecuzione

Indica il giorno in cui:

- a) è stata data esecuzione al contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, di prestito titoli o riporto;
- b) ha acquisito efficacia un patto parasociale o lo stesso è sciolto o dichiarato inesistente;
- c) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione

connessa a obbligazioni convertibili, anche cum warrants;

- d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;
- e) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni.

Per quanto riguarda le operazioni condizionali, la data di esecuzione sorge quando si verifica o si verificano la condizione o le condizioni previste, ossia quando l'operazione in questione ha effettivamente luogo.

## Dipendenti

Gruppo

Informazione/i Privilegiata/e I dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

La Società e le sue Società Controllate.

Informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, probabilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le

proprie decisioni di investimento.

#### **Investor Relator**

Indica il responsabile della funzione investor relation della Società.

#### Operazione

#### Indica:

- i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito definiti);
- ii. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui:
  - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
  - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- v. qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, inclusi, a titolo esemplificativo:
  - qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
  - l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti

Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;

- l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- operazioni fuori mercato; e
- trasferimenti a titolo gratuito;
- vi. l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è Amministratore o familiare dell'Amministratore;
- vii. le ulteriori operazioni indicate dall'art. 10 del Regolamento Delegato 522/2016/EU del Consiglio.

Persone strettamente Associate o Persone strettamente Legate (ai Soggetti Rilevanti)

#### Indicano:

- a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) i figli, anche del coniuge, a carico;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone: (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, o (ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, o (iii) che sia costituita a suo beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono.

## Persone/a Rilevanti/e

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti.

## Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

## Regolamento Emittenti

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

## Regolamento MAR o MAR

Il Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.

**SDIR** 

Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento Emittenti.

#### Società

Triboo S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 02387250307, n. REA MI - 1906661, e sede sociale in Milano, Viale Sarca, n. 336.

## Società Controllate / Società Controllata

Le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

## Soggetti Rilevanti

#### Indicano:

- a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- b) i dirigenti che pur non essendo membri degli organi di amministrazione o controllo della Società, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (¹);
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti a) e b) in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;

<sup>-1</sup> 

<sup>(1)</sup> Il Regolamento MAR (art. 3, comma 1, nn. 25 e 26) fa riferimento alle "persone che svolgono funzioni di direzione o di controllo" (che ai fini della presente Procedura di Internal Dealing sono definite come Soggetti Rilevanti) e alle "persone strettamente legate" (che ai fini della presente Procedura di Internal Dealing sono definite come Persone strettamente Associate o Persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti). (2) Così come definite dall'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti. (3) L'art. 19 (a) del Regolamento MAR stabilisce che le coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché le persone a loro strettamente associate notifichino "tutte le operazioni concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati". In questa sede, per individuare gli strumenti finanziari rilevanti ai fini della presente sezione, si è ritenuto opportuno richiamare la definizione contenuta nel Regolamento Emittenti (art. 152-sexies, comma 1, lett. b) in quanto non contrastante con il dettato del Regolamento MAR.

d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che dovesse controllare la Società (2) (i soggetti di cui alla lettera d) "Azionisti Rilevanti").

## Strumenti Finanziari

Complessivamente, le Azioni e gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## Strumenti Finanziari Collegati

Ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati) e, in particolare:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni non quotate emesse da Società Controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella Controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da a) a d) ad esse collegate.

## Strumenti Finanziari Derivati

Ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, dello stesso.

TUF Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle

<sup>(2)</sup> Così come definite dall'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti. . (3) L'art. 19 (a) del Regolamento MAR stabilisce che le coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché le persone a loro strettamente associate notifichino "tutte le operazioni concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati". In questa sede, per individuare gli strumenti finanziari rilevanti ai fini della presente sezione, si è ritenuto opportuno richiamare la definizione contenuta nel Regolamento Emittenti (art. 152-sexies, comma 1, lett. b) in quanto non contrastante con il dettato del Regolamento MAR.

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

#### OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE PERSONE RILEVANTI ("INTERNAL DEALING")

#### 1. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

- **1.1** Ai sensi del presente Regolamento, sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Azioni, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni (³), eseguite dai Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti.
- **1.2** Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione:
- a) si tiene conto delle seguenti operazioni:
  - la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante, restando inteso che non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari o altra garanzia analoga in connessione con un deposito titoli di tali Strumenti Finanziari, a meno che tale garanzia sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
  - le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche se esercitata discrezionalmente;
  - le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE in cui (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
  - l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
  - l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a Dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
  - l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
  - le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
  - l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

<sup>(3)</sup> L'art. 19 (a) del Regolamento MAR stabilisce che le coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché le persone a loro strettamente associate notifichino "tutte le operazioni concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati". In questa sede, per individuare gli strumenti finanziari rilevanti ai fini della presente sezione, si è ritenuto opportuno richiamare la definizione contenuta nel Regolamento Emittenti (art. 152-sexies, comma 1, lett. b) in quanto non contrastante con il dettato del Regolamento MAR.

- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante;
- l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- b) Nel calcolo dell'importo rilevante si tiene conto:
  - degli Strumenti Finanziari oggetto di contratti di compravendita, permuta, prestito titoli e riporto;
  - dell'esercizio del diritto di opzione a fronte di piani di stock option;
  - della cessione di Azioni acquisite a fronte di piani di stock option e di stock grant;
  - delle Azioni rivenienti dall'esercizio degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni di cui ai punti a), b), c) ed e) della relativa definizione;
  - delle Azioni rivenienti dall'esercizio di diritti di opzione, anche acquistati da terzi, in relazione ad aumenti di capitale della Società e delle società di cui al punto e) della definizione di Strumento Finanziario Collegato (se applicabile) liberati in denaro o con conferimenti in natura;
  - della negoziazione di obbligazioni convertibili in Azioni;

- degli Strumenti Finanziari trasferiti tra Persone Rilevanti nonché tra Soggetti Rilevanti e Persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non riconducibili al Soggetto Rilevante controparte;
- delle operazioni sugli Strumenti Finanziari oggetto di patti parasociali.
- c) il controvalore nozionale degli Strumenti Finanziari Derivati e dei *covered warrants* è calcolato come il prodotto tra il numero di attività sottostanti allo strumento finanziario e il relativo prezzo ufficiale rilevato il giorno di esecuzione delle Operazioni;
- d) nel calcolo dell'importo:
  - non si tiene, invece, conto del valore delle operazioni eseguite dalle Persone strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, che non dovranno essere aggregate al valore delle operazioni eseguite da questi ultimi;
  - non è ammessa la compensazione tra gli importi afferenti ad incassi e pagamenti connessi alle Operazioni;
  - relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'euro, ai fini della determinazione del controvalore in euro si considera il cambio del giorno in cui l'Operazione è eseguita.

#### 2. Obblighi di comportamento

- 2.1 I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) della relativa definizione nonché le Persone Strettamente Associate notificano alla Società, nella persona dell'Investor Relator, tutte le Operazioni successive da essi compiute su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati della Società una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila euro) nell'arco di un anno civile, o la più alta soglia eventualmente prevista dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta in vigore ("Soglia"), tempestivamente e comunque entro 24 ore dalla Data di Esecuzione, fornendo tutte le rilevanti informazioni ovvero avvalendosi dell'Allegato B e trasmettendo lo stesso tramite, alternativamente:
  - i. consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata all'*Investor Relator* presso la sede legale della Società; ovvero
  - ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all'*Investor Relator* via posta elettronica certificata (in formato *pdf*) al seguente indirizzo *investor.relator*@*triboo.it*.
- **2.2** Qualora nell'arco dell'anno civile venga superato l'importo di Euro 20.000 (ventimila/00), dovrà essere comunicata l'Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati,

effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 20.000 sia stato superato.

- **2.3** Si precisa che, con esclusivo riferimento agli Azionisti Rilevanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-septies del Regolamento Emittenti, non sono comunicate
  - a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 Euro entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti).
  - b) le Operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
  - c) le Operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
  - d) le Operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
  - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
  - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
    - e, qualora operi in qualità di market maker
  - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
  - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
  - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto

nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

- 2.4 I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) della relativa definizione nonché le Persone Strettamente Associate devono, altresì, notificare le medesime Operazioni alla Consob, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo(4) successivo alla Data di Esecuzione secondo le modalità previste dalla Comunicazione della Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016 e, cioè, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero via e-mail all'indirizzo protocollo@consob.it, indicando come destinatario l'Ufficio Informazione Mercati e all'oggetto "MAR Internal Dealing". A tal proposito l'art. 19, comma 1, del Regolamento MAR prevede che tali notifiche siano effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.
- 2.5 I Soggetti Rilevanti di cui alla lettera d), gli Azionisti Rilevanti, comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni, compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente Legate, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. La comunicazione al pubblico suddetta può essere effettuata, per conto degli Soggetti Rilevanti di cui alla lettera d), dalla Società, a condizione che, previo accordo, tali Azionisti Rilevanti inviino le informazioni predette alla Società nei termini sopra indicati. In tal caso la Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Azionisti Rilevanti. La comunicazione alla Consob può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dalla Società entro i termini indicati dall'art. 152-octies, comma 2, del Regolamento Emittenti. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti. I Soggetti Rilevanti di cui alla lettera d) rendono nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.
- **2.6** I Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (d) della relativa definizione possono comunicare le informazioni relative all'Operazione eseguita da loro stessi o dalle Persone a essi strettamente Associate, in via alternativa:
  - a) simultaneamente alla Consob e al pubblico (secondo le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione della Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione il cui importo complessivo, da solo o insieme a quello di precedenti Operazioni, ha eguagliato o superato la Soglia; oppure

<sup>(4)</sup> l'art. 19 del Regolamento MAR prevede lo stesso termine di 3 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione sia per la notifica da parte della persona rilevante alla società e all'autorità, sia per la notifica da parte della società al mercato; al solo fine di assicurare il tempestivo adempimento da parte della società degli obblighi di notifica a suo carico e per meri scopi organizzativi, volta a garantire alla Società di adempiere entro i termini di legge alle pubblicazioni in tema di comunicazioni di internal dealing, la società ha ritenuto di ridurre il termine entro il quale la persona rilevante deve effettuare la notifica alla Società.

- b) simultaneamente alla Consob e alla Società, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione il cui importo complessivo, da solo o insieme a quello di precedenti Operazioni, ha eguagliato o superato la Soglia. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le informazioni così ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, utilizzando le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione della Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016;
- c) solo alla Società, entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione il cui importo complessivo, da solo o insieme a quello di precedenti Operazioni, ha eguagliato o superato la Soglia. In tal caso la Società provvederà a comunicare alla Consob e al mercato le informazioni così ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, utilizzando per l'informativa le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione della Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016 (5).
- 2.7 L'Investor Relator, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione, pubblica e trasmette mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione da parte dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a) (b) e (c) della relativa definizione e delle Persone Strettamente Associate. La comunicazione è effettuata utilizzando le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti o con le altre modalità previste dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta in vigore, e dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - i. il nome del Soggetto Rilevante coinvolto;
  - ii. il motivo della notifica;
  - iii. la denominazione della Società;
  - iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
  - v. il prezzo, l'ammontare, la categoria e l'identificativo degli Strumenti Finanziari interessati;
  - vi. la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su Azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti primi tre punti della definizione di Operazione di cui all'art. 1.3 a);
  - vii. la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;

<sup>(5)</sup> Il Regolamento MAR non fa riferimento ai Soggetti Rilevanti di cui alle lett. (d) della relativa definizione, gli Azionisti Rilevanti, i quali pertanto rilevano ai soli fini della disciplina delineata dal TUF e dal Regolamento Emittenti. Nelle more di eventuali interventi riformatori della suddetta disciplina interna, si è ritenuto opportuno mantenere il riferimento agli obblighi di notifica a carico dei suddetti Soggetti Rilevanti al fine di assicurare una adeguata trasparenza al mercato sulle operazioni di *internal dealing*.

- viii. il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
- 2.8 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sono comunicati dalle Persone Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicati, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato decreto legislativo rivolgendosi all'Investor Relator della Società. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:
  - i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  - iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - iv. i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
  - v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
    - Titolare: Triboo S.p.A.
    - Responsabile: Investor Relator, nella persona del dott. Giovanni Marino.
- **2.9** I Soggetti Rilevanti sono tenuti a restituire all'Ufficio Investor Relation copia della lettera di accettazione di cui all'**Allegato A**, **debitamente firmata per accettazione**.

#### 3. Closed Period

- **3.1** Durante ciascun *Closed Period* è fatto <u>divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni relative a Strumenti Finanziari, <u>Strumenti Finanziari Derivati e Strumenti Finanziari Collegati</u>. La presente disposizione non si applica agli Azionisti Rilevanti.</u>
- **3.2** In deroga a quanto previsto da precedente articolo 3.1., il Consiglio di Amministrazione o eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso dei *Closed Period* nei seguenti casi:

- a) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; ed altresì
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei Dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- **3.3** Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.2, lett. a), il Soggetto Rilevante interessato a beneficiare dell'esenzione dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*.
- **3.4** Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.
- **3.5** Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
  - a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
  - b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Closed Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Qualora sussistano ragioni per cui è opportuno che la valutazione di cui al presente punto 3.5 non venga effettuata dal Consiglio di Amministrazione, la stessa sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se quest'ultimo è il Soggetto Rilevante interessato a beneficiare dell'esenzione, dall'Amministratore Delegato.

- **3.6** Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.1, lett. b), il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *Closed Period* in talune circostanze e, in particolare, nel caso in cui:
  - a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i Dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - (i) il piano per i Dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società e le condizioni del piano specificano i tempi per

l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

- (ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i Dipendenti che è attuato durante il *Closed Period*, a condizione che (i) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi; e (ii) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i Dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un *Closed Period*, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - (ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
  - (iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i Dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Closed Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - (ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Closed Period;
  - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Closed Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Closed Period;

- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi a Strumenti Finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *Closed Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

#### 4. Sanzioni (6)

- **4.1** In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nel presente Regolamento, è applicabile ai sensi dell'art. 193 del TUF, nei confronti di società, enti o associazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila a dieci milioni o, se superiore, fino al 5% del fatturato complessivo annuo. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, relativa alla persona fisica che svolge attività giornalistica.
- **4.2** Alla stessa pena soggiacciono le Persone Rilevanti in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nel presente Regolamento.
- **4.3** L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-bis-187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001).
- **4.4** Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- **4.5** Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

<sup>(6)</sup> Il Regolamento MAR (Capo 5, art. 30) stabilisce che, fatte salve le sanzioni penali, gli Stati membri provvedano affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni di cui alle lett. a) e b) del predetto articolo 30 del Regolamento MAR, precisando che gli Stati membri possano non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le suddette violazioni sono assoggettate a sanzioni penali nell'ordinamento interno. In tal caso, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e all'ESMA le norme di diritto penale vigenti. Poiché il TUF contiene una disciplina sanzionatoria in relazione alle fattispecie oggi prese in esame dal Regolamento MAR (e segnatamente agli artt. 184-187, per quanto concerne le sanzioni penali, e agli artt. 187-septies in relazione alle sanzioni amministrative), nelle more di eventuali interventi riformatori della disciplina interna, trovano applicazione le richiamate disposizioni del TUF.

**4.6** In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traducano in un o più comportamenti direttamente sanzionati dall'Autorità Giudiziaria o da Consob, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.

## 5. Disposizioni finali

- **5.1** Il Consiglio di Amministrazione redige e approva l'elenco dei Soggetti Rilevanti, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco. L'*Investor Relator* della Società invia il presente Regolamento e i relativi Allegati A e B in duplice copia ai Soggetti Rilevanti.
- **5.2** I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) della relativa definizione notificano per iscritto, alle Persone Strettamente Associate gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Società e alla Consob, descritte nel presente Regolamento e conservano copia della notifica. I Soggetti Rilevanti s'impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a far sì che le Persone Strettamente Associate adempiano correttamente agli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari relative, *inter alia*, alle comunicazioni alla Società e alla Consob, descritte nel presente Regolamento e alla normativa di legge e regolamentare in materia.

### **5.3** Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia del presente Regolamento;
- ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
- rivolgersi all'*Investor Relator* della Società in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
- 5.4 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

### **ALLEGATO A**

## Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Il sottoscritto	residente in	nella sua qualità di
	reso atto di essere incluso nel 1	
9	ell'elenco delle Persone Rilevanti, ai	i sensi del Regolamento di <i>Internal</i>
Dealing di Triboo S.p.A. (il "	Regolamento")	
	dichiara ed attesta	
di aver ricevuto copia dell	a documentazione in epigrafe, di a	averne preso visione e accettarne
integralmente e senza riserv	e i contenuti;	
<ul> <li>indica i seguenti recap</li> </ul>	iti personali ai sensi e per gli effetti d	del Regolamento:
		;
<ul> <li>indica i seguenti nomi definite dal Regolame</li> </ul>		sociate ai Soggetti Rilevanti come
		,
		;
		;
		·
	icare all' <i>Investor Relator</i> le Operaz nodalità e nei termini stabiliti dal Reg ore.	
	Prende Atto	
saranno trattati da parte de Regolamento e si impegna a al trattamento dei dati pers	D. Lgs. n. 196/2003, che i dati persor lla Società per le finalità di cui all'in a notificare alle Persone Strettamente onali di quest'ultime, con obbligo di ersone Strettamente Associate, alla So	formativa prevista dall'art. 2.5 del e Associate un'informativa relativa i inviare copia di tale informativa,
Luogo e data	Firma	

### **ALLEGATO B**

### SCHEMA DI COMUNICAZIONE (1)

1		a persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di ersona Strettamente Legata
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
		[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ-sto nel registro in cui e iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	a)  Posizione qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indi-care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]
	-	[Per le persone strettamente associate,
		<ul> <li>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</li> </ul>
		<ul> <li>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</li> </ul>
b)	Notifica iniziale/modific a	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]

<sup>(1)</sup> La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

b)	LEI	Codice identificativo del soggetto giura norma ISO 17442.	idico, conforme al codice LEI di cui alia
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
4		vi all'operazione: sezione da ripetere p o di operazione; iii) ciascuna data; e iv effettuate	- ·
a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento.  Codice di identificazione	finanziario legato a un'azione o a uno  — Codice di identificazione dello str delegato della Commissione che integr Parlamento europeo e del Consiglio pe	umento come definito nel regolamento a il regolamento (UE) n. 600/2014 del er quanto riguarda le norme tecniche di lelle operazioni alle autorità competenti
b)	Natura dell'operazione  Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di oper stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regola (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'artico paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.  A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (U 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzi azioni		nento delegato (UE) 2016/522 della ticolo 19, paragrafo 14, del regolamento esempi specifici di cui all'articolo 19, 96/2014. 6, lettera e), del regolamento (UE) n.
c)	Prezzo e volume	Prezzo/i	Volume/i

Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

## d) Informazioni aggregate

- Volume aggregato
- Prezzo

I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

e)	Data dell'operazione	Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC
f)	Luogo dell'operazione	Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione e stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non e stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».